



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 4/2010/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del, 28 gennaio 2010 composta dai Magistrati:

Dott. Ugo REPPUCCI	Presidente
Dott. Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Walter BERRUTI	Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 - 3 luglio 2009 avente ad oggetto le modifiche degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle sezioni Regionali di controllo;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Novara n. 12954 del 26 novembre 2009, pervenuta il giorno 30 successivo, in materia di spettanza del gettone di presenza per il segretario della commissione e sottocommissione elettorale circondariale;

Vista l'Ordinanza n. 2/PAR/2010 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Novara, con nota a firma del proprio sindaco, ha formulato una richiesta di parere con cui intende conoscere se la disposizione recata dall'art. 2, comma 30 della L. n. 244/2007, che sancisce la gratuità dell'incarico di componente delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali, sia applicabile al segretario delle medesime.

MOTIVAZIONI

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio

dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati “di norma” per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dal sindaco dell'Ente. Pertanto è ammissibile sotto il profilo soggettivo.

2. I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

Si evidenzia inoltre che, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta gestione dell'Ente.

La richiesta all'esame di questa Sezione contiene un quesito di carattere generale avente ad oggetto la corretta interpretazione di misure tese a realizzare il concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dunque di disposizioni recanti principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la richiesta di parere in esame, riconducibile alla richiamata nozione di contabilità pubblica, è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3. Nel merito.

Sulla questione oggetto di scrutinio si sono già pronunciate altre Sezioni regionali di questa Corte (Campania, par. 2 febbraio 2009 n. 4; Toscana, par. 30 giugno 2009 n. 144; Veneto, par. 3 agosto 2009 n. 147), tutte nel senso che l'art. 2, comma 30, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), a mente del quale *"l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute"* non si applica al segretario delle commissioni medesime.

Questa Sezione condivide tali conclusioni e ne richiama le motivazioni.

Il compenso del segretario, figura ben distinta da quella dei componenti la commissione elettorale (cfr. ad es. l'art. 27 del D.P.R. cit., che ne prevede specifiche competenze), si trova disciplinato nella normativa sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Dispone invero l'art. 24, comma 1 del D.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall'art. 10 della L. n.

120/1999 che *“a ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza...”*.

E' evidente, in base ai noti canoni ermeneutici, che l'ultima novella legislativa non ha inteso incidere sullo *status* del segretario, che infatti non viene menzionato.

A quest'ultimo continua quindi ad applicarsi la normativa precedente citata, con la conseguente e perdurante possibilità che gli venga riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della commissione o della sottocommissione elettorale.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 28 gennaio 2010.

Il Referendario Relatore

F.to Dott. Walter Berruti

Il Presidente

F.to Dott. Prof. Ugo Reppucci

Depositato in Segreteria il 29 gennaio 2010

PER IL DIRIGENTE

Dott. Gregorio VALENTINI

F.to Federico SOLA